

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1999, n. 128

Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e a bambini.

(GU n.109 del 12-5-1999)

Vigente al: 12-5-1999

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 5 e l'allegato C;

Vista la direttiva 96/5/CE della Commissione del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini;

Vista la direttiva 98/36/CE della Commissione del 2 giugno 1998, che modifica la direttiva 96/5/CE;

Visto il decreto del Ministro della sanità' 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1993, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;

Visto il decreto del Ministro della sanità' 6 aprile 1994, n. 500;

Visto il decreto del Ministro della sanità' 27 febbraio 1996, n. 209;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1998;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E m a n a

il seguente regolamento:

#### ART. 1

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare che soddisfano le esigenze nutrizionali proprie dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia in buona salute e destinati ai lattanti nel periodo dello svezzamento ed ai bambini per completarne la dieta e per abituarli gradualmente all'alimentazione normale.

2. Il presente regolamento non si applica al latte destinato ai bambini.

3. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) lattanti: i soggetti di meno di 12 mesi di età';

b) bambini: i soggetti di età' compresa tra 1 e 3 anni.

#### ART. 2

1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, comprendono:

a) alimenti a base di cereali suddivisi in quattro categorie:

1) cereali semplici ricostituiti o da ricostituire con latte o altro liquido nutritivo appropriato;

2) cereali con aggiunta di un alimento ricco di proteine, ricostituiti o da ricostituire con acqua o altri liquidi non contenenti proteine;

3) pastina da utilizzare dopo cottura in acqua bollente o in altro liquido adatto;

4) biscotti e fette biscottate da utilizzare anche dopo essere stati sbriciolati ed uniti ad acqua, latte o altri liquidi adatti;

b) alimenti per lattanti e bambini, diversi dagli alimenti a base di cereali.

#### ART. 3

1. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, devono essere fabbricati con ingredienti la cui idoneità all'alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini sia stata confermata da dati scientifici generalmente accettati.

2. Nella composizione di tali prodotti è necessario prestare una particolare attenzione alla conservazione, alla freschezza e all'assenza di sostanze nocive negli ingredienti usati. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, noni devono contenere residui di antiparassitari superiori a 0,01 mg/Kg, né devono contenere prodotti geneticamente modificati.

#### ART. 4

1. Gli alimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), devono essere conformi ai criteri di composizione fissati negli allegati I e VI.'

2. Gli alimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), devono essere conformi ai criteri di composizione fissati negli allegati II e VI.

#### ART. 5

1. Nella fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere aggiunte unicamente le sostanze elencate nell'allegato IV.

#### ART. 6

1. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da poter nuocere alla salute dei lattanti o dei bambini.

#### ART. 7

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) l'età a partire dalla quale il prodotto può essere utilizzato, tenendo conto della composizione, della presentazione e di altre caratteristiche particolari del prodotto. In nessun caso l'età indicata può essere inferiore a quattro mesi. I prodotti raccomandati a partire dall'età di quattro mesi devono recare la dicitura che sono indicati a partire da tale età, salvo diverso parere del medico pediatra;

b) la presenza o assenza del glutine, se il prodotto è indicato a partire da un'età inferiore ai sei mesi;

c) il valore energetico, espresso in kJ e in kcal, nonché il tenore di proteine, carboidrati e grassi, espresso in forma numerica per 100g o 100ml di prodotto commercializzato e, se del caso, per quantità specificata del prodotto pronto per il consumo;

d) il tenore medio di ciascun minerale e ciascuna vitamina per cui è fissato un limite specifico negli allegati I e II, espresso in forma numerica per 100g o 100ml di prodotto commercializzato e, se del caso, per quantità specificata del prodotto pronto per il consumo;

e) ove necessario le istruzioni per un'appropriata preparazione del prodotto con l'indicazione dell'importanza di seguire le istruzioni.

#### ART. 8

1. L'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, puo' contenere le seguenti indicazioni:

a) il tenore medio degli elementi nutritivi indicati nell'allegato IV, espresso in forma numerica per 100g o 100 ml di prodotto commercializzato e, ove necessario, di quantita' specificata di prodotto pronto per il consumo, qualora tale indicazione non rientra nella disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d);

b) informazioni sulle vitamine e i minerali di cui all'allegato V, espresse come percentuale dei valori di riferimento ivi indicati per 100g o per 100 ml di prodotto commercializzato e, ove necessario, di quantita' specificata di prodotto pronto per il consumo, qualora le quantita' presenti nel prodotto siano uguali al 15 per cento del valore di riferimento.

#### ART. 9

1. E' consentito il commercio dei prodotti autorizzati ai sensi della normativa previgente, non conformi alle disposizioni del presente regolamento, per il periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

2. Il commercio dei prodotti autorizzati ai sensi della normativa previgente, non conformi alle disposizioni di cui all'allegato II, punti 1.3 bis, 1.4 bis, 1.4 ter e a quelle di cui all'allegato VI e' consentito fino al 31 dicembre 1999.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 7 aprile 1999

SCALFARO

D'Alema, Presidente del  
Consiglio dei Ministri

Letta, Ministro per le  
politiche comunitarie

Bindi, Ministro della sanita'

Bersani, Ministro

dell'industria,

del commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il  
6 maggio 1999 Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 16